

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI

“ESTETISTA”

approvato con deliberazione del C.C. n. 54 del 27/9/2007

ARTICOLO 1
Sfera di applicazione del regolamento

Le norme del presente regolamento disciplinano, ai sensi della legge n. 1 del 4/1/1990 e della L.R. n. 3 del 2/1/2003, l'attività di estetista esercitata nell'ambito del territorio comunale.

L'attività di estetista, ai sensi delle citate leggi, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Nell'esercizio della professione di cui trattasi sono consentite tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per l'uso estetico, elencati nella legge n. 1/1990 e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge n. 713/1986.

L'attività di estetista viene svolta presso la sede dell'impresa, non può essere esercitata in forma ambulante o di posteggio.

Sono assoggettate al presente regolamento le prestazioni ed i trattamenti di cui all'articolo 1 della legge n. 1/90, ivi comprese quelle svolte in alberghi, palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le prestazioni di carattere medico terapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265 del 27/7/1934, successive modifiche ed integrazioni.

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, in forma di distinte imprese individuali operanti nel medesimo immobile, ovvero mediante una delle forme di società previste dal 2° comma dell'art. 3 della legge n. 443 dell'8/8/1985. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi disciplinanti l'esercizio delle rispettive attività.

I trattamenti estetici possono essere effettuati, per particolari circostanze, presso il domicilio del cliente.

ARTICOLO 2
Contenuto della dichiarazione di inizio attività

Ogni dichiarazione di inizio attività presentata ai sensi dell'art. 10, 2° comma, del D.L. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, deve contenere le generalità ed il domicilio del dichiarante, l'ubicazione del centro estetico, la firma del dichiarante o, se trattasi di società, del legale rappresentante, il numero degli addetti all'esercizio della attività.

Deve essere resa dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, o prodotta idonea documentazione, circa:

- a) qualificazione professionale conseguita ai sensi degli articoli 3 ed 8 della legge n. 1 del 4/1/1990;
- b) regolare costituzione della società e avvenuta presentazione della domanda per l'iscrizione nel registro delle imprese o all'Albo delle Imprese artigiane;
- c) planimetria del locale ove viene svolta l'attività, nonché l'elenco delle attrezzature;
- d) agibilità dell'immobile;
- e) cessione dell'impresa, in caso di subingresso;
- f) situazione del dichiarante rispetto alla normativa "antimafia";

- g) avvenuta assunzione o esistenza di un contratto di collaborazione con persona in possesso della qualificazione, nel caso il dichiarante non sia in possesso di detta qualificazione.
La dichiarazione deve essere conforme a quanto stabilito dall'art. 19 della legge n. 241/1990, ss.mm.

ARTICOLO 3

Requisiti igienici e caratteristiche dei locali

Ai locali ove viene svolta l'attività deve essere assicurata aerazione ed illuminazione diretta dall'esterno per mezzo di porte e finestre. Possono essere ammessi ad integrazione sistemi di aerazione forzata se riconosciuti idonei dalla competente A.S.L. .

I pavimenti devono essere di materiale solido, impermeabile, con superficie liscia e suscettibile di facile pulizia e disinfezione, con divieto assoluto di sovrapposizione di moquettes e simili nei locali adibiti ai trattamenti.

Le pareti, sia per i locali che per le cabine, sino all'altezza minima di metri 2,00 dal pavimento devono essere di materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile.

I locali del centro estetico devono avere altezza minima di metri 3,00. Potrà essere consentito lo svolgimento dell'attività in locali di altezza non inferiore ai metri 2,70, previo riconoscimento dell'idoneità degli stessi da parte della competente A.S.L.

I locali ove viene svolta l'attività devono essere muniti di servizi igienici ad uso del personale e dei clienti strutturati come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.

Qualora i locali siano divisi in cabine, le stesse devono avere una superficie tale da garantire lo svolgimento dei trattamenti con funzionalità, anche in rapporto alle apparecchiature eventualmente ivi collocate, comunque con superficie non inferiore a mq. 4,00.

La professione di estetista può essere svolta anche nello stesso locale in cui si abbia anche un'attività di parrucchiere per uomo e donna, purché vi sia una separazione, almeno funzionale, tra le diverse attività.

I requisiti igienico sanitari dei locali in cui vengono esercitate le attività in oggetto sono accertati dalla competente A.S.L.

Gli impianti e le attrezzature devono essere conformi alle normative vigenti in materia.

I locali del centro estetico e quelli annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente.

ARTICOLO 4

Attrezzature e dotazione in genere

Le attrezzature in dotazione devono essere conservate sempre in perfetto stato di pulizia e manutenzione.

Le attrezzature devono essere mantenute in perfetta efficienza e pulizia e quelle usate per il trattamento delle persone dovranno altresì essere disinfettate e/o sterilizzate con mezzi riconosciuti idonei dalla competente A.S.L.

Ogni centro estetico deve essere dotato di un armadio per contenere la biancheria pulita, di un contenitore a perfetta chiusura lavabile e disinfettabile, per la biancheria usata.

Nei centri estetici le poltrone ed i lettini debbono essere rivestiti di materiale facilmente lavabile.

Ogni centro estetico deve essere dotato di una cassetta con gli indispensabili materiali di pronto soccorso.

ARTICOLO 5

Commissione Consultiva Comunale

La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2 bis della legge n. 161 del 14/2/1963, e successive modificazioni, e dall'art.5 della L.R. n.50 del 1993 è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica tre anni.

Fino alla nomina della nuova Commissione, la precedente continua ad esercitare le proprie funzioni.

La Commissione è composta come segue:

1. dal Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;

2. dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o dal suo delegato;
3. da tre rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, che siano espressione del settore estetico;
4. da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale;
5. da un rappresentante della Commissione Provinciale dell'Artigianato o da un artigiano della categoria residente nel Comune e designato dalla stessa Commissione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Funzionario responsabile del Servizio, o da suo delegato.

I componenti della Commissione decadono in caso di mancata partecipazione alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune.

La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri, obbligatori e non vincolanti, nei seguenti casi :

- a) modifica o revisione del Regolamento;
- b) fissazione degli orari.

Il Presidente può sottoporre, inoltre, all'esame della Commissione gli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenga utili per una corretta gestione del settore produttivo.

Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'Ordine del Giorno; il Presidente è altresì tenuto a convocare la Commissione in caso di richiesta articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti convocati per iscritto otto giorni prima della riunione.

I pareri sono emessi con la maggioranza dei voti espressi dai presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per mancanza del numero legale, si provvederà, pur in assenza del parere della Commissione, alla conclusione del procedimento, mediante adozione di apposito provvedimento.

ARTICOLO 6

Modalità generali di espletamento del servizio

Il titolare del centro estetico è tenuto ad informare tempestivamente l'A.S.L. di ogni forma di malattia infettiva, anche sospetta, particolarmente se della pelle, che si manifestasse sul personale addetto all'attività.

Le persone affette da manifeste malattie contagiose o parassitarie della pelle non devono essere servite nei centri estetici; in ogni caso si dovrà comunque provvedere a disinfettare la biancheria usata e a sterilizzare gli strumenti usati.

Gli indumenti utilizzati dalla clientela devono essere sostituiti ad ogni servizio.

Il personale deve curare la pulizia della propria persona con particolare riguardo alle mani ed alle unghie, e deve indossare una divisa o altra sopravveste di servizio di colore chiaro.

ARTICOLO 7

Orari e tariffe

Gli orari sono stabiliti con provvedimento del Sindaco, sentite le proposte delle Organizzazioni di categoria, fermo restando che non potrà essere stabilita una chiusura infrasettimanale obbligatoria.

I titolari dell'attività di estetista che, in quanto muniti di specifica autorizzazione, svolgono anche attività di commercio di prodotti connessi all'attività predetta, dovranno comunque osservare gli orari stabiliti di cui al comma precedente.

E' fatto obbligo al titolare del centro di estetica di esporre, in modo ben visibile, oltre all'autorizzazione all'esercizio dell'attività o copia della denuncia di inizio attività, anche il cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura del centro estetico stesso.

Deve , inoltre, esporre il tariffario relativo ai trattamenti praticati nel locale.

ARTICOLO 8 **Subingresso per cessione di azienda o per causa di morte**

Nel caso di subingresso per cessione di azienda il subentrante deve essere in possesso della qualificazione professionale e deve presentare dichiarazione di inizio attività al competente Ufficio comunale e conseguire parere favorevole da parte della competente A.S.L. , qualora siano effettuate modificazioni della struttura o sostituzione delle apparecchiature: è ammesso il proseguimento senza interruzione dell'attività da parte del subentrante , purché questi abbia presentato la dichiarazione di inizio attività a proprio nome e sia in possesso della qualificazione professionale.

Nel caso di invalidità, morte o intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo delle Imprese artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono , entro sei mesi dall'evento, presentare denuncia di inizio attività: la titolarità dell'attività potrà essere mantenuta per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'attività dovrà cessare, salvo che l'intestatario non provi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ARTICOLO 9 **Cessazione dell'attività**

In caso di cessazione dell'attività deve essere effettuata comunicazione al competente Ufficio Comunale , con contestuale restituzione della autorizzazione eventualmente in possesso: la comunicazione deve essere effettuata entro 180 giorni dalla cessazione e , comunque, decorso tale termine, la titolarità si intende decaduta.

In caso di imprese non rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 443/1985 , la comunicazione deve essere corredata anche da contestuale dichiarazione di rinuncia all'esercizio della attività da parte del responsabile dei trattamenti estetici.

ARTICOLO 10 **Sospensione temporanea**

L'attività deve essere svolta in modo continuativo.

E' consentita la sospensione volontaria dell'attività , previa comunicazione al Comune, per un periodo superiore a 40 giorni , fino a 12 mesi , eventualmente prorogabili di ulteriori 6 mesi :

- per gravi indisponibilità fisiche o altri gravi e comprovati motivi;
- per sinistro riguardante i locali e/o le attrezzature, che impedisca l'esercizio della attività;
- per lavori di ristrutturazione di locali.

ARTICOLO 11 **Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione**

L'autorizzazione/dichiarazione inizio attività perdono efficacia nei seguenti casi :

- per morte del titolare, salvo quanto previsto dall'art.8;
- per mancata attivazione del centro estetico entro sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività;
- quando l'attività sia sospesa per un periodo superiore a tre mesi , salvo i casi previsti dall'art. 10.

L'autorizzazione è revocata per il venire meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio; la dichiarazione di inizio attività perde efficacia per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito la accettazione.

Inoltre gli effetti della autorizzazione/dichiarazione di inizio attività possono essere sospesi, previa diffida , in caso di ripetuta applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. n. 3/2003, art. 31, 2° comma.

ARTICOLO 12

Sanzioni

L'esercizio della attività di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990 o senza l'autorizzazione comunale/la dichiarazione di inizio attività comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla sopra citata legge.

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 31, 2° comma, della L.R. n. 3/2003.

Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applica la disciplina prevista dalla legge n. 689/1981.

In caso di attività abusiva o non ricompresa nell'ambito di attività definito dalla legge n. 1/1990 , oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, deve essere emesso provvedimento di chiusura della attività, da parte del Dirigente competente.